

tire alle autorità militari precise e tassative disposizioni per evitare ritardi e incertezze nella liquidazione degli assegni dovuti.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« AGNELLI ».

**Cosattini.** — *Ai ministri dell'interno, della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se, dopo diciotto mesi dall'armistizio, ritengano sia giunto il momento di rimettere in condizioni di funzionare il carcere giudiziario di Conegliano dotato di personale di custodia, ma difettante del mobilio, in modo da evitare che i detenuti dipendenti da quelle autorità giudiziarie siano costretti a continue peregrinazioni da Conegliano al carcere di Treviso e ad altre carceri della penisola, con offesa a elementari ragioni di umanità, con danno delle famiglie impossibilitate a visitarli ed a sovvenirli, con ritardo nella giustizia e con inutile sperpero di danaro in spese di traduzione ».

**RISPOSTA.** — « Sin dal settembre dello scorso anno fu disposto d'urgenza il rifornimento delle scorte di materiale strettamente necessario per sopperire ai bisogni immediati del servizio di casermaggio del carcere di Conegliano. In seguito poi ad intese con la prefettura di Udine e a sopralluogo espressamente compiuto da un incaricato del Ministero, venne provveduto all'invio di tavoli, panche, sgabelli e di n. 220 lenzuola, 120 coperte di lana e 100 gusci di pagliericci.

« Nel febbraio, in conformità del fabbisogno denunciato dalla suddetta prefettura, fu eseguita inoltre la spedizione a quel carcere, da parte degli stabilimenti penali manifatturieri, di alcuni letti per agenti di custodia, di n. 100 camicie, 5 camicioni, 120 asciugatoi, 120 guanciali, 100 asciugagavette, e di un congruo quantitativo di altri oggetti di casermaggio.

« Nel marzo ultimo scorso venne infine disposto l'invio di 75 letti per detenuti, 100 fazzoletti, 100 gavette, 75 spazzole da panni e da testa, completandosi così la dotazione del carcere stesso, comprese le scorte di riserva, in rapporto alla normale capienza di circa quaranta posti. Giova aggiungere, che, con telegramma espresso del 18 febbraio, erasi autorizzato l'acquisto della libera industria locale, a cura della Direzione interessata, di pettini, recipienti per acqua, catini, portacatini, brocche e di altre terraglie per uso dei detenuti giusta le prescrizioni regolamentari.

« Le deficienze lamentate non possono pertanto essere occorse che in via del tutto transitoria e per eventuali ritardi derivati dalla difficoltà dei trasporti ferroviari.

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*  
« GRASSI ».

**Di Giorgio.** — *Al ministro dell'interno e dell'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano di adottare per assicurare, specialmente nei piccoli comuni, il servizio annonario per i generi tesserati, e per impedire che la equa ripartizione di questi ed il loro prezzo sieno turbati dalla corruzione ».

**RISPOSTA.** — « Ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 5 aprile 1920, n. 403, i generi alimentari sottoposti al razionamento sono: il pane, la pasta, il riso, il granone e lo zucchero, e per assicurare l'equa ripartizione di detti generi le autorità comunali sono tenute a stabilire le modalità del razionamento coll'adozione della tessera, del buono o libretto di famiglia secondo le esigenze locali.

« L'assegnazione delle derrate tesserate ai comuni vien fatta dai Consorzi provinciali granari per quanto riguarda il grano, la pasta, il riso e il granturco e dalle intendenze di finanza per lo zucchero.

« Per assicurare poi il servizio annonario dei detti generi tesserati si è disposto, con l'articolo 2 del decreto sopracitato, che i consumatori dovranno prenotarsi presso una determinata rivendita.

« A ciascuna azienda di rivendita l'assegnazione di ogni singola derrata è fatta in ragione delle prenotazioni ed è sottoposta a revisione mensile in base alle razioni effettivamente somministrate.

« Ciascuna rivendita è obbligata a tenere esatto conto delle merci razionate assegnatele per la distribuzione in relazione alle quantità effettivamente vendute ai consumatori prenotati e dovrà avvertire il comune alla fine di ciascun mese delle eventuali eccedenze verificatesi.

« L'autorità comunale ha in ogni momento facoltà di accertare le giacenze dei singoli spacci controllandole con le quantità effettivamente consegnate e vendute.

« Se poi l'onorevole interrogante ha inteso riferirsi oltre che ai generi tesserati anche a quelli controllati dallo Stato, si avverte che, ai termini dell'ordinamento stabilito col Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1448, le assegnazioni ai comuni vengono fatte dai Commissari provinciali ripartitori,

« Per impedire infine che l'equa ripartizione dei generi suddetti ed il loro prezzo sieno turbati, dalla corruzione, si sono date recentemente categoriche disposizioni perchè gli Uffici e gli Enti incaricati della distribuzione dei generi alimentari acquistati dallo Stato non entrino in rapporto, per eventuali cessioni, se non con ditte che sieno regolarmente iscritte alla Camera di commercio e che esercino effettivamente il commercio, oltre che, beninteso, con le Cooperative e con gli Enti di consumo.